



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172 Uff. Pt. PD 22
35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 1 del 21/03/2018

Con ricorso d.d. 13.3.2018 la Polisportiva Mogliano Veneto ASD impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di Treviso/Belluno pubblicato nel C.U. n. 76 del 8.3.2018 e pubblicato il 9.3.2018, concludendo per l'annullamento della prefata decisione, con declaratoria di perdita della gara n. 4860 di semifinale provinciale da parte del Giorgione Pallavolo e attribuendo la vittoria alla società reclamante; ancora, per l'accertamento di illecito sportivo ex art. 82 Reg. Giur e la conseguente rimessione degli atti alla Procura Federale in ordine all'operato di una tesserata del Giorgione Pallavolo ed infine per la condanna al pagamento di una multa in danno del Giorgione Pallavolo e della sua tesserata per la violazione dei principi ispiratori del Codice di comportamento sportivo.

Si costituiva in giudizio con memoria difensiva la società Giorgione Pallavolo, chiedendo la conferma del risultato sportivo eccependo l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Polisportiva Mogliano e l'insussistenza delle contestazioni avversarie.

All'udienza collegiale del 19.3.2018, venivano sentite entrambe le parti interessate e veniva istruita la posizione mediante l'acquisizione del rapporto arbitrale della gara del 25.2.2018 nonché del rapporto dell'Osservatore arbitrale, quel giorno presente alla partita.

Tutto ciò premesso,

In merito all'istanza di sospensione, all'esito dell'udienza di trattazione celebratasi il 20.3, la Corte Sportiva D'Appello, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'istanza,

RIGETTA

la richiesta di sospensione dei provvedimenti di cui al C.U. n. 76 del 8.3.2018 avanzata da Polisportiva Mogliano Veneto ASD.

In ordine al reclamo di data 13.3.2018 presentato da Polisportiva Mogliano Veneto ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Treviso/Belluno dell'8.3.2018 pubblicata nel C.U. n. 76, la Corte Sportiva D'Appello

OSSERVA

che, dall'istruttoria assunta, svoltasi in concreto tramite audizione delle parti interessate, esaminati i documenti allegati al ricorso stesso, acquisito inoltre il rapporto arbitrale costituente fonte primaria di prova, nonché quello dell'Osservatore Arbitrale presente allo svolgimento della gara del 25.2 u.s., non si rinvennero elementi di fatto idonei far ritenere concretizzata alcuna condotta tale da suffragare la dedotta

previsione di cui all'art. 82 Reg. Giur., con la conseguenza che, ai fini dell'introduzione del presente giudizio, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 23 Reg. Giur..

Poiché, invero, risulta pacifico ed incontroverso che il sodalizio appellante, anche per sua stessa ammissione, non ha provveduto a presentare tempestiva e rituale istanza avverso il risultato di gara secondo la norma sopra citata,

la Corte Sportiva D'Appello, disattesa ogni ulteriore richiesta e/o statuizione contraria,

RIGETTA

il reclamo proposto da Polisportiva Mogliano Veneto ASD e, per l'effetto

CONFERMA

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Treviso/Belluno di cui al C.U. n. 76 dell'8.3.2018 pubblicata il 9.3.2018

- dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

Padova, 19 marzo 2018

Affissione all'Albo il 21 marzo 2018

Il Presidente
f.to *Avv. Andrea Piccoli*